

DIRITTI DELL'UOMO, CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ E TRIBUNALI INTERNAZIONALI

STEFANO D'AURIA*

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Evoluzione nella storia dell'uomo – dei diritti umani, dei crimini contro l'umanità e delle istituzioni di contrasto ai crimini stessi - 2.1 Dalle origini al Novecento - 2.2 Il Novecento e il processo di Norimberga - 2.3 Il primato della sovranità nei confronti dei diritti umani. Il ruolo fondamentale delle O.N.G. (1946 – 1990) - 2.4 La debolezza degli Stati come causa fondamentale delle violazioni dei diritti umani (1991 – 2007) - 3. I crimini contro l'umanità nella ex Jugoslavia e nel Ruanda - 4. Lo "Statuto di Roma" ed i crimini contro l'umanità - 5. Conclusioni

1. Introduzione

Più volte, nel corso della storia, gruppi di uomini si sono ribellati nei confronti dell'oppressione da parte di poteri politici retrogradi e tirannici per affermare i propri diritti fondamentali: vita, libertà, felicità, responsabilità del proprio destino, ecc.. Parallelamente al progresso, compiuto dall'uomo, nell'affermazione dei suddetti diritti, sono stati presenti nel corso della sua evoluzione, eventi noti come "crimini contro l'umanità" e caratterizzati dalla violazione di quegli stessi diritti.

In giurisprudenza, la locuzione "crimine contro l'umanità" definisce le azioni criminali che riguardano violenze ed abusi contro popoli o parte di popoli, o che comunque siano avvertite, per la loro capacità di suscitare un generale sentimento di riprovazione, come perpetrate in danno dell'intera umanità. I crimini contro l'umanità – dei quali i più usuali sono l'omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, la tortura, ecc. - sono generalmente distinti dai crimini di guerra e talvolta anche dal genocidio¹. Non

* Criminologo, Università degli Studi "La Sapienza", Roma

¹ Termine ufficialmente "varato" dal giurista polacco Raphael Lemkin nel 1944; esso indica la distruzione di un *genus*, nel significato di stirpe, nazione, razza (Lemkin, 1944: 79-95). Oltre che in guerra può essere perpetrato anche in tempo di pace. La distinzione tra crimini contro l'umanità e genocidio – come verrà analizzato più dettagliatamente in un paragrafo successivo - è ripresa anche dallo Statuto di Roma (1998) che dedicherà l'art. 6 al genocidio, l'art. 7 ai crimini contro l'umanità e l'art. 8 ai crimini di guerra.

tutti gli ordinamenti giuridici prevedono direttamente figure di crimini contro l'umanità, mentre alcuni le prevedono indirettamente, in forma recettizia di trattati internazionali. La fattispecie fu concepita in dottrina dopo la seconda guerra mondiale, con la diffusione delle tematiche relative ai diritti umani, insieme alla formazione di una comune coscienza internazionale circa una comunanza "naturale", congenere, di concezioni riguardo a un comune diritto spettante e virtualmente applicabile a tutti i componenti di tutti i gruppi sociali. Si sostenne l'esistenza di un diritto "congenito" - da intendersi come insieme di regole cogenti, statuenti facoltà e limitazioni dell'arbitrio personale - comune per sua natura a tutti gli esseri umani, indipendentemente dalle varietà socio-culturali esistenti localmente. Taluni crimini, rappresentando una fonte di riprovazione "istintiva" presso tutte le latitudini, sono dunque stati considerati come accorpabili in una nuova categoria di fattispecie, delle quali si presume che qualunque Stato o raggruppamento sociale, di qualunque continente o impronta etica (o religione) o cultura, richiederebbe la sanzione.

2. Evoluzione - nella storia dell'uomo - dei diritti umani, dei crimini contro l'umanità e delle istituzioni di contrasto ai crimini stessi

2.1 Dalle origini al Novecento

La prima storica affermazione dei diritti basilari dell'uomo, di quei "diritti-attributo" che distinguono la persona umana da altri esseri viventi risale alla Rivoluzione Americana e, più precisamente, alla Dichiarazione del 4 luglio 1776 (Carpanetto-Luraghi-Guerri *et al.* 2004: 62), con la quale i cittadini di tredici colonie britanniche stabilivano la loro indipendenza dalla madrepatria. In essa erano ribadite delle verità considerate di per sé evidenti: tutti gli uomini sono creati uguali e vengono dotati dal Creatore di diritti inalienabili come la Vita, la Libertà, la ricerca della Felicità, ecc.. Ogni qualvolta un governo tende a negare queste prerogative, il popolo ha diritto di abolirlo, di mutarlo o di istituirne uno nuovo basato sui principi fondamentali di cui in precedenza e di organizzarne i poteri nella forma che sembri più adatta al popolo per garantire la sua Sicurezza e la sua Felicità.

All'origine di tali convincimenti stava lo spirito della *Magna*

² La "*Magna Carta*" (o più specificamente la *Magna Charta Libertatum*) è la carta delle libertà che il Re inglese John Lackland (Giovanni Senzaterra) fu costretto dai baroni a concedere, firmandola, nel 1215. Rappresenta il primo documento fondamentale

*Charta*² e del *Bill of Rights*³, il pensiero dei giusnaturalisti⁴, la teoria del Contratto Sociale⁵ (Giannantoni, 1985), unitamente a quei fermenti culturali che portarono, il 26 agosto 1789, alla *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*⁶ (Carpanetto-Luraghi-Guerri et al., 2004: 202), nella quale la libertà, oltre ad essere un valore cardine nella vita degli uomini, viene definita nella sua essenza e nei suoi limiti⁷.

I diritti *de quibus* vengono comunemente definiti di "prima generazione", vi sono poi quelli di "seconda generazione", abbozzati nella Costituzione francese del 1791, evocati in quelle più avanzate del 1793 e del 1848, ma affermati solo nel XX secolo con le Costituzioni degli Stati sociali di diritto e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. La sostanziale differenza tra i diritti di "prima generazione" e quelli di "seconda" (Colombati, 2001-02: 8), consiste nel fatto che, mentre i primi presuppongono un limitato intervento del legislatore, finalizzato a stabilire solo norme di convivenza – come assicurare la libertà di culto, di manifestazione del

per la concessione dei diritti dei cittadini. La sua importanza è dovuta alle diverse innovazioni che conteneva: il divieto per il Sovrano di imporre nuove tasse senza il previo consenso del Parlamento, la garanzia per tutti gli uomini di non poter essere imprigionati senza prima aver sostenuto un regolare processo, ecc..

³ Il "*Bill of Rights*" (la legge dei diritti) e la "*Petition of Rights*" (1628, la Petizione del Diritto) costituiscono, insieme alla "*Magna Charta*" il fondamento costituzionale inglese e un simbolo di svolta nella mentalità giuridica occidentale. Con il *Bill of Rights* (1689, rubricato come *Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown*) si comincia ad affermare un potere monarchico non più assoluto, ma almeno parzialmente controllato dalla volontà del Parlamento. Il monarca non è più *legibus solutus* cioè sciolto, non vincolato, dalla legge.

⁴ Alcuni autori del Seicento e del Settecento – Grozio, Pufendorf, Althusius, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, ecc. – che, in guise diverse, fanno della nozione di diritto naturale uno dei capisaldi teorici della propria dottrina, richiamandosi a esso per fondare alcuni basilari principi politici e rivendicare alcune fondamentali libertà dell'uomo di fronte all'assolutismo dello Stato.

⁵ Teoria filosofico-politica, propria di alcuni pensatori del Seicento e del Settecento – Locke, Pufendorf, Rousseau, Hobbes, ecc. –, la quale si basa sulla concezione di uno stato primordiale dell'umanità: il cosiddetto "stato di natura" che è concepito, per la verità, in maniera differente dai suddetti filosofi. Per alcuni – Locke, Pufendorf, Rousseau, ecc. – esso si concretizzava in un periodo di prosperità e felicità per l'uomo; per altri – Hobbes, ecc. – era un periodo nel quale l'uomo doveva difendersi dai suoi simili; egli si trovava in un mondo nel quale dominava il più forte e vigeva la massima *homo homini lupus*. Nonostante vi erano visioni differenti, o addirittura opposte, riguardo lo stato iniziale dell'umanità, tali teorici concordavano pienamente sul fatto che – in una fase successiva – la società civile e lo Stato nascevano dal consenso (il cosiddetto "contratto sociale") di un certo numero di individui.

⁶ La "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino", nel pieno della Rivoluzione francese.

⁷ Principio statuito all'Articolo IV della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*.

pensiero, di circolazione, ecc. - i secondi⁸, invece, implicano azioni positive quali la creazioni di strutture come ospedali, scuole, opifici, mense, case, ospizi, ecc..

La storia dei crimini contro l'umanità è ancor più antica di quella riguardante i diritti. Si va dalla strage degli iloti (Colombati, 2001-02: 17) ad opera degli spartani, avvenuta durante la guerra del Peloponneso⁹ (Tucidide, 1996); a quella del 388 d.C., avvenuta a Callinico sull'Eufrate e compiuta dai cristiani ai danni della comunità ebraica; alla crudele repressione della ribellione di Tessalonica¹⁰ (Bernardi-Carpanetto-Bosisio *et al.*, 2004:159), che costò a Teodosio un anno di "digiuno" dai sacramenti, impostogli dal vescovo Ambrogio. Nel 1474 Peter Von Hagenbach, Gran Balivo dell'Alsazia¹¹, fu trascinato in giudizio - da Sigismondo d'Asburgo¹² - per aver esercitato il potere in modo tirannico e crudele provocando in tal modo la ribellione della città di Breisach (De Commynes, 2004: 262, 322). Lo accusarono di aver commesso assassini, stupri, spargiuri ed altri crimini «in violazione alle leggi di Dio e degli uomini» e per tali malefatte fu condannato a morte¹³. Il 20 ottobre 1827, la flotta turco-egiziana viene attaccata senza preavviso e distrutta dalla squadra navale anglo-franco-russa¹⁴ in quanto, il 16 agosto dello stesso anno, il sultano aveva respinto l'*ultimatum* di Francia, Regno Unito e Russia di porre fine alle persecuzioni nei confronti dei greci (Nuraghi-Bariè-Scirocco *et al.*, 2004: 607). Nel 1860-61 vi fu l'intervento militare della Francia¹⁵ che impose al Sultano di concedere l'autonomia al Libano (Nuraghi-Bariè-Scirocco *et al.*, 2004: 653). L'operazione costituì una punizione per i drusi che, con la complicità dell'Impero ottomano, avevano compiuto dei massacri nei confronti della popolazione maronita. Vanno infine considerate le persecuzioni nei confronti degli ebrei¹⁶, la cui storia coincide con quella del popolo stesso.

⁸ Vi sono poi i diritti di "terza" e "quarta generazione": i primi consistono nella solidarietà nello spazio, tra il nord e il sud del mondo, ed i secondi, nella solidarietà nel tempo, come la conservazione dell'ambiente per le generazioni future.

⁹ Conflitto durato quasi trent'anni, dal 431 a.C. al 404 a.C., per l'egemonia in Grecia, con protagoniste Sparta e Atene con le rispettive coalizioni.

¹⁰ Nel 390 d.C., la plebe di Tessalonica si ribellò contro un generale visigoto e lo uccise. Per scongiurare un'altra ribellione dei Visigoti, Teodosio ordinò una punizione esemplare.

¹¹ Fu Carlo il Temerario a concedergli tale carica.

¹² Figlio di Federico IV d'Austria.

¹³ La corte che lo giudicò era formata da 28 giudici, designati da città dell'Alsazia, della Germania e della Svizzera.

¹⁴ Al comando dell'ammiraglio de Rigny.

¹⁵ La potenza europea occupò la Siria - allora regione facente parte dell'Impero ottomano - nel periodo compreso tra l'agosto 1860 e il giugno 1861.

¹⁶ Nel 70 d.C. perdettero lo Stato e l'indipendenza ad opera dei Romani. Subirono

2.2 Il Novecento e il processo di Norimberga

Nel corso del Novecento, il tema dei diritti umani è stato oggetto privilegiato di attenzione da parte, non solo di filosofi, politologi ed utopisti, ma anche di uomini di Stato. Alla fine della Grande Guerra venne istituita una "Commissione sulle responsabilità degli autori della guerra e sull'applicazione delle sanzioni" (Fava, 1996: 17), e nei Trattati di Versailles e di Sèvres furono inserite clausole tendenti a punire: l'imperatore di Germania, Guglielmo II, reo di «gravissima offesa alla moralità internazionale e alla sacralità dei trattati»; i dirigenti turchi responsabili dello sterminio degli Armeni¹⁷ (Lewy, 2006); e, in generale, chi si fosse reso responsabile di gravi *crimina iuris gentium*. Tuttavia tali clausole restarono pressoché lettera morta. Guglielmo II non fu mai processato perché l'Olanda – Paese nel quale si era rifugiato – rifiutò di concedere l'estradizione. I criminali tedeschi, affidati alla giustizia del loro paese, furono assolti o subirono condanne molto miti. Infine, i tre maggiori responsabili dello sterminio degli Armeni furono processati e condannati a morte ma solo in contumacia¹⁸.

È solo con la fine della Seconda Guerra Mondiale che la giustiziabilità dei diritti umani passerà da teoria di diritto internazionale¹⁹ al piano pratico. Fu infatti nell'immediato dopoguerra che si celebrò il "Processo di Norimberga"²⁰ (Mayda, 1996): un evento fondamentale nella storia dei diritti dell'uomo e nella punibilità dei crimini contro l'umanità. Durante il conflitto, soprattutto dopo

successivamente l'intolleranza da parte dei cristiani – con la Prima Crociata e i massacri delle valli del Reno e del Danubio –, dei mussulmani con le leggi discriminatorie nei confronti degli "infedeli" promulgate dal successore di Maometto. Sovente vennero scacciati dai luoghi nei quali erano insediati da tempo e costretti a trasmigrare o ad essere confinati nei "ghetti". Furono loro negati i diritti di cittadinanza sino alla nascita degli Stati Uniti e degli Stati liberali d'Europa. L'Europa cattolica continuava a considerarli un popolo maledetto.

¹⁷ Considerato il primo olocausto del secolo.

¹⁸ Essi però non vissero a lungo dopo la fuga: Taalat Pascià (a Berlino nel 1921) e Giamal (a Tiflis nel 1922) furono giustiziati da fuoriusciti armeni; Enver Pascià morì nel 1922 combattendo, affianco dei ribelli mussulmani, contro i comunisti nel Turchestan; Mehmet Kemal Bey, già governatore di Bogazliyan e di Yozgat, fu invece giudicato da un tribunale turco e condannato a morte il 10 aprile 1919.

¹⁹ Peraltro minoritaria.

²⁰ Il "Processo di Norimberga" è il nome comunemente usato per due distinti gruppi di processi ai nazisti coinvolti nella seconda guerra mondiale e nell'Olocausto. I processi si tennero nella città tedesca di Norimberga dal 20 novembre 1945 all'1 ottobre 1946 nel Palazzo di Giustizia di Norimberga (l'unica corte tedesca abbastanza grande da contenere l'evento che non fosse stata distrutta dai bombardamenti alleati). Fu scelta Norimberga per una serie di motivi: innanzitutto, era stata nominata la città delle "Celebrazioni del partito nazista" e quindi vi era un valore simbolico nel renderla la sede della sconfitta finale del nazional-socialismo; inoltre, il Palazzo di Giustizia, lì presente, era spazioso e praticamente intatto e del complesso faceva parte una

la "Conferenza di Wannsee"²¹, le persecuzioni divennero sterminio pianificato e si sommarono ai numerosi crimini di guerra. La comunità internazionale, finalmente scossa dalle denunce del governo polacco in esilio e delle associazioni israelitiche, soprattutto americane, cominciò a prenderne coscienza. Durante gli incontri di Teheran (1943), Yalta (1945) e Potsdam (1945), le tre principali potenze del tempo - Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito²² - si accordarono sul metodo per punire i responsabili dei crimini commessi durante la seconda guerra mondiale. Con l'"Accordo di Londra", sottoscritto l'8 agosto 1945, venne istituito il Tribunale Militare Internazionale²³ (T.M.I.) con lo scopo di processare i principali criminali del nazismo²⁴. Il T.M.I. venne aperto il 18 ottobre 1945, negli edifici della Corte Suprema di Berlino. La prima sessione venne presieduta dal giudice sovietico Nikitchenko²⁵ (Mayda, 1996: 8). I Procuratori presentarono gli atti d'accusa contro i ventiquattro principali criminali di guerra²⁶ e contro sei "organizzazioni

prigione, utile per la custodia degli imputati; infine era convenientemente situata nel territorio americano (allora la Germania era divisa in 4 settori controllati dalle nazioni vincitrici). Il primo e più famoso di questi processi fu quello ai principali criminali di guerra davanti al Tribunale Militare Internazionale (T.M.I.) che giudicò 24 dei più importanti gerarchi nazisti catturati o ancora ritenuti in vita. Il secondo gruppo di processi fu per i criminali di guerra inferiori (tenuto sotto la Legge n. 10 del Consiglio di Controllo) e comprese anche il famoso Processo ai Dottori, ritenuti responsabili di esperimenti umani criminali nei confronti di soggetti inermi. Qualcosa come 200 tedeschi vennero processati a Norimberga; altri 1.600 attraverso i tradizionali canali della giustizia militare.

²¹ Riunione, tenuta a Berlino il 20 gennaio 1942, tra alcuni ministri nazisti - Stuckart, Neumann, Freisler, Buhler - ed esponenti delle S.S. - Heydrich, Eichmann, Hofmann, ecc. - per pianificare la *soluzione finale* (lo sterminio totale) degli ebrei in Europa.

²² Successivamente, anche la Francia riuscì ad inserirsi in questo gruppo.

²³ Si concordò che Berlino sarebbe divenuta la sede permanente del T.M.I. e che il primo processo si sarebbe tenuto a Norimberga. A causa della Guerra Fredda non furono celebrati più processi.

²⁴ Tutti gli Alleati erano concordi nel voler punire i criminali ma non tutti erano d'accordo nel volerli processare. Stalin, il sottosegretario di Stato americano Cordell Hull, il suo collega al tesoro Henry Morgenthau e molto probabilmente il Presidente Roosevelt intendevano affidare i colpevoli direttamente al plotone di esecuzione.

²⁵ Nikitchenko aveva preso parte ai processi spettacolo di Stalin. Questo, negli anni successivi, danneggiò la credibilità del Processo di Norimberga.

²⁶ Tra gli imputati più importanti vi furono: H. Goring, "numero due" della Germania, Ministro dell'Interno della Prussia, Comandante della Luftwaffe (aviazione da guerra tedesca), erede designato di Hitler, personaggio più importante al processo, fu condannato a morte ma la notte prima dell'esecuzione si suicidò; M. Bormann, segretario personale di Hitler e capo della Cancelleria del partito nazional-socialista, fu condannato a morte in contumacia, non fu mai catturato, fu il più grande criminale di guerra rimasto in libertà; H. Frank, governatore della Polonia e ministro della Giustizia del Reich, fu condannato a morte; R. Hess, delfino di Hitler, nel 1941 fuggì in Gran Bretagna in circostanze mai chiarite, fu condannato al carcere a vita; J. Von Ribbentrop, Ministro degli Esteri, fu condannato a morte; ecc..

criminali"²⁷. I capi di imputazione erano quattro: "cospirazione al fine di commettere crimini contro la pace"; "aver pianificato, iniziato e intrapreso delle guerre d'aggressione"; "crimini di guerra"; "crimini contro l'umanità"²⁸.

I crimini contro l'umanità potevano essere perseguiti ma solo se "in connessione" con altri crimini di competenza del T.M.I.. Tuttavia, nella redazione successiva del Regolamento di Attuazione dello Statuto per i Tribunali Militari di Zona²⁹ (T.M.Z.), la connessione con altro crimine di competenza della Corte o con lo stato di guerra sparì dalle condizioni necessarie per la configurazione del reato; la nozione di crimine contro l'umanità venne invece precisata ed allargata: nei fatti tipici vennero inseriti – accanto all'omicidio, allo sterminio, alla riduzione in schiavitù ed alla deportazione – la prigionia, la tortura e lo stupro. Nonostante che, a Norimberga, la categoria dei crimini contro l'umanità avesse svolto solo un ruolo residuale, due dei grandi criminali, Schirach³⁰ e Streicher³¹, «incriminati per più reati, ma riconosciuti dal T.M.I. colpevoli solo di quelli³²» (Colombati, 2001-02: 22), furono condannati: a vent'anni di reclusione il primo, a morte il secondo.

I processi di Norimberga - per quanto presentassero delle "lacune" da un punto di vista procedurale³³ - e quelli di Tokyo³⁴ ebbero

²⁷ Queste sei organizzazioni erano: la leadership del Partito Nazional-socialista, le S.S., le S.D., la Gestapo, le S.A. e l'Alto Comando dell'esercito.

²⁸ Tra questi era presente il "genocidio"; gli altri erano l'omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, ecc..

²⁹ Redazione compiuta dalla Commissione Interalleata di Controllo nota come Legge n. 10: "Control Council Law No. 10". Quest'ultima fu emanata a Berlino il 20 dicembre 1945, a firma dei generali McNarney (U.S.A.), Koeltz (Francia) e dei Marescialli Montgomery (G.B.) e Zhukov (U.R.S.S.), allo scopo di dare attuazione alle clausole della Dichiarazione di Mosca del 30 ottobre 1943, all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945 ed allo Statuto ad esso allegato, e per predisporre una base legalmente uniforme in tutta la Germania, al fine di processare i criminali di guerra ed altri criminali simili, diversi da quelli dei quali si stava occupando il T.M.I..

³⁰ Governatore di Vienna. Partecipò alla politica di deportazione degli ebrei e nel 1942 propose a Bormann (altro imputato a Norimberga) di bombardare e distruggere una città inglese come ritorsione per l'attentato nel quale perse la vita Heydrich, organizzato in Gran Bretagna.

³¹ Insegnante elementare. Nel 1923 fondò il settimanale *Der Sturmer* con il quale condusse un'inaudita campagna d'odio antisemita.

³² I crimini contro l'umanità per l'appunto.

³³ Molti giuristi sostennero che si trattasse di un processo dei vincitori nei confronti di una parte la quale aveva commesso un solo crimine: quello di aver perso la guerra. Il processo fu criticato anche per altri motivi: quello di aver violato il "principio di legalità"; inoltre per il fatto che le prove erano state scelte in modo da avvalorare la tesi della colpevolezza, mentre i documenti non favorevoli per gli Alleati furono negati alla difesa o furono occultati.

³⁴ Parallelamente ai processi di Norimberga, furono celebrati i "processi di Tokyo" - fondati su un'ordinanza del generale MacArthur, a differenza di quelli di Norimberga fondati su un accordo internazionale - per i crimini di guerra e contro l'umanità

grande influenza sullo sviluppo del diritto penale internazionale. Diedero il via a movimenti per la pronta costituzione di una corte penale internazionale, che portarono, circa cinquanta anni dopo, all'adozione dello Statuto della Corte Penale Internazionale³⁵.

2.3 Il primato della sovranità nei confronti dei diritti umani. Il ruolo fondamentale delle O.N.G. (1946 - 1990)

Dal 1945 alla fine della "Guerra Fredda" i diritti umani sono rimasti subordinati alla sovranità di Stato, entro la cornice della Carta delle Nazioni Unite³⁶. Gli articoli 2.1 e 2.7 della Carta definivano la sovranità in termini rigorosi di inviolabilità e di non interferenza³⁷.

commessi dai criminali dei Paesi orientali. I processi di Tokio ebbero un eco minore e furono meno documentati rispetto a quelli di Norimberga. Dopo Norimberga e Tokyo non sono stati creati altri tribunali internazionali, fino a quelli istituiti dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite negli anni '90 per giudicare le violazioni dei diritti umani avvenute nella ex Jugoslavia e nel Ruanda.

³⁵ Con la Conferenza di Roma del 1998 come verrà chiarito in un successivo paragrafo.

³⁶ La "Carta delle Nazioni Unite" fu sottoscritta da 51 paesi-membri originari ed adottata per acclamazione a S. Francisco il 26 giugno 1945. Entrata in vigore - e composta da 111 articoli - con il deposito del ventinovesimo strumento di ratifica il 24 ottobre 1945. Ratificata dall'Italia - membro delle O.N.U. dal 1955 - con legge 17 agosto 1957 n. 848 a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale. Con essa i popoli delle Nazioni Unite si ponevano i seguenti obiettivi:

- salvare le future generazioni dal flagello della guerra che, per due volte nel corso del XX secolo ha portato indicibili afflizioni all'umanità;

- riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole;

- creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi, derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale, potevano essere mantenuti;

- promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà.

I Governi dei suddetti Paesi, per mezzo dei loro rappresentanti, riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, concordavano lo Statuto delle Nazioni Unite ed istituivano con ciò un'organizzazione internazionale denominata le Nazioni Unite. Con essa vennero istituiti i principali organi delle Nazioni Unite: l'Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, la Corte internazionale di Giustizia ed un Segretariato (art. 7 comma I della Carta).

³⁷ L'enfasi posta, dagli estensori della Carta, sulla "sacralità" della sovranità era dovuta al ricordo di come Hitler avesse manipolato le lamentele dei tedeschi residenti nei Sudeti (Cecoslovacchia). Egli aveva giustificato l'ingerenza - ovvero la distruzione della sovranità ceca - su basi umanitarie, come protezione di una minoranza oppressa da parte di una potenza straniera. Ci si voleva garantire per il futuro da un uomo che potesse emulare il dittatore tedesco. A preoccupare gli estensori era Hitler il guerrafondaio, non Hitler architetto dello sterminio in Europa. Se in cima ai pensieri degli estensori ci fossero stati il genocidio e lo sterminio di massa degli

«Il “divieto di ingerenza”³⁸ interna era perentorio, mentre era permissivo il linguaggio impiegato per spronare gli Stati a promuovere i diritti umani» (Ignatieff, 2005: 66). Gli Stati erano incoraggiati a sostenerli, ma non obbligati a farlo. La Carta fu redatta in un periodo nel quale l'Olocausto e il Terrore rosso³⁹ non rappresentavano i crimini contro l'umanità per eccellenza, ciò che sarebbero diventati negli anni Settanta e Ottanta⁴⁰. I diritti umani ebbero quindi un ruolo subordinato nell'architettura istituzionale del sistema delle Nazioni Unite. Gli organismi dell'O.N.U. – ad esempio la Commissione per i diritti umani – non avevano potere di indagine sul comportamento degli Stati membri, e dopo l'approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948⁴¹ – «una semplice dichiarazione» (Ignatieff, 2005: 68) – nes-

oppositori politici, essi sarebbero stati forse meno radicali nel vietare l'intervento negli affari interni di uno Stato, e più perentori nel linguaggio scelto per incoraggiare la promozione dei diritti umani.

³⁸ Il “principio di ingerenza umanitaria” – che, attualmente, sta trovando ampio riscontro nel diritto internazionale – consiste nel consentire, entro certi limiti, alla comunità internazionale di interferire negli affari interni di un paese quando si tratta di tutelare i diritti umani della popolazione civile (Caputo, 2004: 2).

³⁹ Sotto tale denominazione vengono raggruppati tutti i crimini contro l'umanità commessi dai regimi socialisti: crimini che, per quantità ed efferatezza, non furono certamente secondari a quelli perpetrati dai vari “fascismi”.

⁴⁰ Questo era dovuto essenzialmente a due fattori: l'effettiva portata criminale del Terrore rosso non era emersa a causa del prestigio coercitivo del comunismo occidentale, il quale impedì che l'Europa facesse i conti con lo stalinismo almeno fino alla dissoluzione dell'eurocomunismo, avvenuta alla metà degli anni Settanta; per quanto riguarda l'Olocausto la situazione è più complessa, essenzialmente i sopravvissuti dai campi di concentramento del III Reich emigrarono verso Israele per dedicarsi alla costruzione del futuro, fu la generazione degli anni Sessanta a riscoprire l'Olocausto parlandone con la generazione dei superstiti.

⁴¹ La “Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo” – composta di 30 articoli – fu adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948. Essa si basava su alcune considerazioni preliminari:

- il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituiva il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

- il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo avevano portato ad atti di barbarie che offendevano la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godevano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno era proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

- l'indispensabilità della protezione dei diritti dell'uomo da parte di norme giuridiche, al fine di evitare che l'uomo stesso fosse costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

- l'indispensabilità di promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;

- la riaffermazione - da parte dei popoli delle Nazioni Unite nello Statuto - della loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, e la promozione del progresso sociale e di un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;

- l'impegno a perseguire - da parte degli Stati membri, in cooperazione con le

sunta convenzione formale sui diritti umani fu ratificata fino agli anni Settanta. Tale ruolo marginale dei diritti dell'uomo era dovuto anche al fatto che nessuno schieramento in campo aveva interesse ad incoraggiare un'indagine interna sul proprio comportamento in materia. Gli statunitensi avevano il *Jim Crow*⁴² da celare, i russi la vergogna dei *gulag*⁴³; anche i Paesi emergenti in Asia e in Africa si appoggiarono sulla "non ingerenza" per evitare che dall'esterno si intromettessero nel loro operato – spesso poco chiaro – in patria.

A rompere tale *impasse* ed a fare dei diritti dell'uomo un forte strumento di critica della sovranità nazionale – e della regola della non ingerenza – furono le O.N.G.⁴⁴ e gli altri attori non statali. Nel 1961 fu costituita la prima organizzazione di massa per i diritti umani, *Amnesty International*, e fu l'inizio del grande movimento internazionale che si sarebbe sviluppato nei quaranta anni successivi⁴⁵. Queste O.N.G. si batterono per far comprendere, ai governi dell'Est ed agli altri regimi autoritari, che ciascuna singola vita umana ha diritto a protezione e rispetto. Simultaneamente, a rafforzare il cammino intrapreso, ci furono la riscoperta storica dell'Olocausto e del Terrore rosso. Questo «rinascimento dei diritti umani» (Ignatieff, 2005: 69), negli anni '70, va inquadrato nel generale contesto della distensione e della dipendenza sempre maggiore del blocco sovietico dal commercio e dagli investimenti occidentali. Furono fatte concessioni ai diritti umani in cambio di accesso al libero mercato.

Nazioni Unite - il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

- una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni.

In base a tali premesse l'Assemblea Generale proclamava la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzava di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona – in essa affermati – e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

⁴² Insieme di leggi segregazioniste – in vigore fino al 1965 – che nel Sud degli Stati Uniti limitavano i diritti degli americani di colore.

⁴³ Campi di concentramento dell'ex Unione Sovietica nei quali venivano rinchiusi gli oppositori politici. Le condizioni di vita al loro interno erano del tutto disumane.

⁴⁴ Organizzazioni non governative (Bettini, 2003: 47,71,72,92).

⁴⁵ Un momento chiave nella storia di questo movimento fu la campagna di liberazione degli ebrei sovietici negli anni Settanta, dalla quale emersero alla fine organizzazioni come *Human Rights Watch*.

Per quanto riguarda i processi per crimini di guerra e contro l'umanità, celebrati in questo periodo, va segnalato quello nei confronti di Eichmann⁴⁶ che rappresentò un caso emblematico di applicazione del "principio della competenza universale"⁴⁷. A procedere fu un tribunale di Tel Aviv, malgrado che, all'epoca dei fatti, lo Stato d'Israele non esistesse ancora e i crimini fossero stati commessi su territorio tedesco – oltre che polacco, russo, ecc. – ai danni di cittadini non israeliani, anche se di razza e religione israelita. La Corte Suprema di Tel Aviv, decidendo sul ricorso Eichmann, affermò la giurisdizione dello Stato d'Israele, argomentando che i crimini contestati all'imputato erano *iuris gentium* e come tali ammettevano la giurisdizione universale⁴⁸.

⁴⁶ Ufficiale delle S.S., tra i maggiori responsabili delle atrocità commesse nei confronti degli Ebrei, giudicato colpevole fu condannato a morte.

⁴⁷ La "giurisdizione (o competenza) universale" è un principio in forza del quale qualsiasi Stato può esercitare la propria giurisdizione sul reo in deroga ai normali criteri della territorialità e della nazionalità del reo o della vittima (Palma, 2004: 2). Tale principio emergeva dalla rielaborazione del "diritto umanitario" – tramite 4 convenzioni e 2 protocolli, nota come "Convenzione di Ginevra" – compiuta a nella città svizzera nel 1949 dalla Conferenza diplomatica e tuttora in vigore. Si trattò del felice esito di un impegno comune, inteso a creare le condizioni di azione più favorevole a protezione di tutte le vittime dei conflitti armati. Sottoscritta dalla quasi totalità degli Stati, conteneva le norme giuridiche minimali di rispetto della persona che cadeva prigioniera del nemico o che, comunque, restava coinvolta in un conflitto armato interno o internazionale. In essa sarà anticipata la regola generale di inderogabilità delle norme imperative di diritto internazionale (*ius cogens*). Tali norme sono state ricordate in alcune importanti sentenze dei tribunali argentini, sia per dichiarare l'incostituzionalità delle leggi di amnistia per i reati commessi durante la dittatura militare – ai sensi dell'art. 29 della loro Carta Fondamentale – sia per perseguire i reati medesimi. Per la verità il principio della "giurisdizione (o competenza) universale" fu già affermato nel 1927 – quindi prima delle Convenzioni di Ginevra del 1949 – dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale. Ci si riferisce al caso *Lotus 7* che vide la Francia soccombere nei confronti della Turchia in una controversia internazionale. Su tale principio si baserà la requisitoria del Procuratore Lord Millet nel caso "Pinochet" (Zuppi, 2001: 13).

⁴⁸ Va posta in evidenza la linea di comportamento – abbastanza singolare – adottata dalla Francia sin dalla metà degli anni Sessanta. Nel 1964, la Germania tentò di "voltare pagina" e "porre una pietra sopra" su quanto avvenuto sino alla primavera del 1945, annunciando che, a partire dall'8 maggio 1965 (allo scadere dei 20 anni), sarebbero stati prescritti tutti i crimini di guerra e contro l'umanità. Il Parlamento francese – per tutta risposta –, il 26 dicembre 1964, votò all'unanimità la legge sull'imprescrittibilità di tali crimini. Nel 1976, la Corte di Cassazione francese stabilì che la legge del 1964 non aveva prodotto una nuova regola, bensì aveva soltanto constatato la naturale esistenza dell'imprescrittibilità per quel particolare tipo di atti criminosi (senza questa precisazione, il principio di irretroattività della legge penale non avrebbe consentito più la persecuzione delle "barbarie" naziste).

2.4 La debolezza degli Stati come causa fondamentale delle violazioni dei diritti umani (1991 – 2007)

Con il crollo dell'Unione Sovietica del 1991, i diritti umani cessarono di essere subordinati al linguaggio della sovranità e divennero la principale sfida alla sua legittimità. Gli elementi che, nel contesto del dopo Guerra fredda, favorirono l'egemonia dei diritti umani furono diversi: la cessazione della rivalità tra le due superpotenze, Stati Uniti ed Unione Sovietica; il consolidamento dell'Unione Europea (U.E.); la diffusione della democrazia e dell'autodeterminazione etnica nell'Europa dell'Est. Le potenze europee – forti della pace al loro interno – si fecero promotrici dei diritti umani all'esterno. Il nuovo Stato russo, desideroso dell'aiuto occidentale e di un "ritorno all'Europa", abbracciò quelle norme di diritto umanitario precedentemente calpestate. I Paesi dell'Est, un tempo soggiogati al dominio sovietico, "ritornarono all'Europa", accogliendo quelle stesse norme nelle loro costituzioni. Le agenzie occidentali di soccorso, le banche internazionali e le organizzazioni dell'O.N.U. erano pronte a fornire aiuti e prestiti alle nazioni in via di sviluppo a condizione che i loro governi si impegnassero al rispetto dei diritti umani ed al soddisfacimento delle nuove esigenze in materia di *governance*⁴⁹ (Oakes-Ash, 2004: 3).

Un altro fondamentale elemento nel raggiungimento dell'importanza dei diritti dell'uomo, comune a tutte le società occidentali, fu l'ascesa al "comando" della generazione degli anni Sessanta – un tempo portatrice di idee anti Vietnam, di cause anti imperialiste, delusa dal marxismo e consapevole dell'importanza etica dell'Olocausto e del Terrore Rosso – che riscopre nei diritti umani una causa redentrice, al di sopra della politica e lontana dai compromessi e dai "lati oscuri" del potere. Giunte alla guida di Stati, di agenzie dell'O.N.U. e di O.N.G., le nuove *élite* si sono impegnate seriamente nella ridefinizione di un tipo di sovranità conforme al rispetto dei diritti dell'uomo. L'idea della sovranità come responsabilità implica che la legittimità di uno Stato dipende dalla misura in cui questo difende i diritti fondamentali dei suoi cittadini. Ciò significa che il diritto dei governi poggia sulla volontà del popolo, di cui

⁴⁹ "Governance" – *gouvernance* in francese – è un termine facente parte del lessico politico. Usato nel francese antico del Duecento come equivalente di "governo" (l'arte e la maniera di governare), entra nell'inglese nel secolo seguente con lo stesso significato. Poi cade in disuso. Il grande ritorno avviene alla fine degli anni Ottanta nei discorsi della Banca mondiale, ripresi dalle altre agenzie di cooperazione, dal Fondo Monetario Internazionale (Fmi) e dal Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo (Undp). Con esso si intende la relazione tra Stato, settore privato e società civile e come questa relazione influisce sulla vita dei singoli.

ci si assicura il consenso proteggendone i diritti. Quanto affermato sinora, pur costituendo opinione dominante, è, da un punto di vista pratico, alquanto problematico: innanzitutto, molti regimi autoritari, monarchie e domini basano la propria legittimità, non sul consenso, ma sulla forza o sulla tradizione. Di conseguenza, l'idea della sovranità come responsabilità non è applicabile a tanti Paesi, membri delle Nazioni Unite. Inoltre i corollari dell'idea in questione sono temuti dalla maggioranza degli Stati, anche da quelli democratici: uno Stato che violi sistematicamente i diritti umani dei suoi cittadini perde il diritto di pretendere la loro obbedienza e perde l'immunità da ingerenze esterne. La legittimità etica degli Stati è tuttora secondaria rispetto al reale controllo che questi esercitano sul territorio⁵⁰. «Viene attribuita maggiore rilevanza all'ordine che alla giustizia» (Ignatieff, 2005: 74).

Va ora esaminato il processo di formazione e di frammentazione degli Stati che – a partire dagli anni Novanta – sta sovvertendo l'ordinamento internazionale e il rapporto tra il processo *de quo* ed i diritti umani. Esiste un insieme di “cattivi vicinati” dove gli Stati combattono battaglie perse in partenza contro ribelli, la guerra civile è diventata endemica o l'autorità statale si è dissolta completamente. Queste zone sono: Colombia, Bolivia, Perù e Venezuela; Balcani meridionali: Macedonia, Montenegro e Kosovo; Causaso meridionale: Georgia e Azerbaigian; Africa occidentale: Liberia e Sierra Leone; Africa centrale: Congo; Africa orientale: Sudan e Somalia; Pakistan e Afghanistan; Indonesia; ecc.. Si tratta di una falla che si va allargando sempre di più. Storicamente, tale fase di frammentazione e di formazione ricorda quattro episodi avvenuti in passato: lo smembramento degli imperi europei dopo Versailles, nel 1918; la creazione delle “democrazie popolari”, dopo la vittoria sovietica del 1945; la decolonizzazione del continente asiatico e africano (1945-1960); l'indipendenza degli ex Stati satelliti sovietici dopo il 1991.

Durante queste fasi, il processo dominante era la formazione degli Stati e la dissoluzione di imperi sconfitti o screditati. Attualmente, invece, predominano processi di fissione⁵¹ e disintegrazione⁵². Le ragioni di questa ondata di disintegrazione sono ovvie. Ad esempio, nella ex Jugoslavia, la disintegrazione è stata causata dal

⁵⁰ Anzi, secondo alcune nazioni, promuovere la democrazia e i diritti umani – soprattutto in Stati fragili e giovani, con complesse mescolanze di etnie e religioni – potrebbe in realtà frammentare lo Stato stesso e favorire eventuali secessioni portando ad una disintegrazione del sistema internazionale.

⁵¹ Processo attraverso il quale un nucleo si scinde in due o più frammenti.

⁵² Riduzione in minutissimi frammenti.

fallimento dei precedenti tentativi di unificazione - tra le regioni croate, slovene e serbe - di Versailles (1918) e della democrazia popolare creata da Tito (1945) che repressero l'autodeterminazione dei popoli; ripristinata la democrazia, nel 1990, ciascuna etnia si applicò - espellendo e massacrando le rispettive minoranze - per abolire entrambe le versioni dello Stato federale⁵³. Il crollo dell'Unione Sovietica privò del suo sostegno una serie di Stati dipendenti o satelliti avviandoli allo sgretolamento. In America latina, l'ordinamento statale che si stava consolidando è stato martoriato dall'intromissione della politica estera statunitense in funzione anticomunista: in Cile, con il rovesciamento del regime legittimo di Allende; altrove, con il sostegno a forme violente di controinsurrezione da parte di regimi autoritari da un lato o con l'appoggio ai ribelli di destra dall'altro. In Asia settentrionale, l'Afghanistan è stato lacerato, prima dall'intervento sovietico, poi dal controintervento americano che, entrambi, introdussero armi pesanti in una cultura bellica ancora tribale con risultati catastrofici. Infine, l'Iraq dove un regime tirannico è stato abbattuto da una guerra voluta dagli Stati Uniti che ha portato ad una situazione di disordine, causa di svariate tragedie umane.

Il comune denominatore che si riscontra in tutte le situazioni, precedentemente elencate, è il fallimento dello Stato⁵⁴. Quasi sempre questi processi riguardano le regioni povere del mondo che subiscono le sempre più sfavorevoli ragioni di scambio dell'economia globalizzata. Mentre il mondo sviluppato è salito sul treno della quarta rivoluzione industriale - dei computer, dell'*Information technology* - alcune aree del mondo rimangono bloccate all'ultimo gradino della divisione del lavoro, come produttori primari. Laddove si disintegra l'ordine statale, anche le infrastrutture economiche di base iniziano a decadere aprendo dei varchi a gruppi etnici armati, banditi e guerriglieri che si servono della violenza per sottomettere il popolo e per estorcere il poco che è rimasto. I governi indeboliti intraprendono tentativi, sempre più grossolani, fondati sul terrore, per riportare il popolo all'obbedienza; i ribelli a loro volta mettono in atto forme di controterrore per demoralizzare forze governative e reprimere i civili. Spesso tale processo di fissione statale si diffonde al di là dei confini dello Stato in questione, per il flusso dei rifugiati oltrefrontiera e perché gli insorti stabiliscono le loro basi nelle aree di confine. Si diffondono in tal modo catastrofi umanitarie a grappolo: allontanamento forzato della popolazione, massacro etnico o religioso, genocidio, banditismo endemico, ri-

⁵³ Quella di Versailles (1918) e quella di Tito (1945).

⁵⁴ Gli anglosassoni parlano di *Failed States* (Stati falliti o in via di fallimento).

duzione in schiavitù e/o arruolamento forzato di bambini soldato. Attualmente i luoghi più pericolosi al mondo sono quelli dove il potere statale non è troppo, ma troppo poco. I problemi relativi alla difesa dei diritti umani, nel XXI secolo, nascono più dall'anarchia che dalla tirannide

L'attenzione va ora spostata alle due più grandi tragedie umanitarie degli anni Novanta - i massacri avvenuti nella ex Jugoslavia e nel Ruanda - ed ai tentativi di rendere giustizia dei tanti crimini perpetrati in tali territori.

3. I crimini contro l'umanità nella ex Jugoslavia e nel Ruanda

Con la morte di Tito (1980) inizia il processo di smembramento delle Repubbliche, che costituiscono la Federazione iugoslava. La dissoluzione avviene attraverso gli strumenti delle elezioni - i famosi *referendum* per l'indipendenza - e con tante guerre. Mentre l'O.N.U. manda le proprie truppe, l'Europa - riconoscendo alcuni Stati indipendenti - svolge un ruolo attivo nella crisi. L'obiettivo dei movimenti di secessione è di creare Stati monoetnici. Fin dall'inizio della guerra nella ex Repubblica Federale Iugoslava, nel 1991, hanno avuto vasta risonanza orrori e crimini compiuti in modo non episodico. Massacri, "pulizia etnica", stupri, "sparizioni", trasferimenti forzati hanno colpito la popolazione civile in varie zone del Paese, mentre anche i soldati fatti prigionieri subivano spesso trattamenti disumani in campi di prigionia. «Dopo il primo anno di guerra si parlava già di più di 200.000 civili e militari uccisi, almeno 20.000 donne stuprate, migliaia di persone sottoposte a tortura in centri di detenzione, centinaia di campi di prigionia, più di due milioni di civili costretti a lasciare le proprie case e villaggi» (Villone, 2004: 1). Il Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U. - sulla base dei rapporti del segretario generale e di un'apposita Commissione di esperti internazionali incaricata di indagare - ha accertato l'esistenza di massicce violazioni dei diritti umani ed ha ritenuto fondamentale creare uno strumento per la punizione dei responsabili, con due scopi: fare giustizia e scoraggiare altri dal commettere ulteriori analoghe atrocità. Il 25 maggio 1993, con la risoluzione 827, ha dunque approvato l'istituzione di un "Tribunale per la punizione degli individui responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio della ex Jugoslavia a partire dal 1991" (ICTY⁵⁵), oltre allo Statuto per il funzionamento

⁵⁵ *International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations*

del Tribunale stesso⁵⁶. Si è trattato di una decisione innovativa⁵⁷, ripetuta l'anno successivo per il Ruanda.

Dal 7 aprile 1994 al giugno dello stesso anno, in Ruanda, si è perpetrato uno dei più sanguinosi crimini umanitari che la storia dell'uomo abbia conosciuto. Per secoli tre gruppi etnici diversi hanno pacificamente convissuto in Ruanda: i *tutsi*, gli *hutu* e i meno numerosi *twā*⁵⁸. Il Paese africano – dapprima, colonizzato dai tedeschi (fine '800 – 1916) ed, in seguito, dai belgi (1916 – 1945) – divenne, dopo la seconda guerra mondiale e fino al 1962, anno della sua indipendenza, protettorato delle Nazioni Unite, rappresentato da un re *tutsi* (re Kigeri V), sotto il governo del Belgio. Il re, che di fatto controllava il Paese, iniziò una politica di discriminazione razziale nei confronti degli *hutu* ed in favore dei *tutsi*⁵⁹. Col tempo, gli *hutu* hanno incominciato a far sentire il loro peso, costringendo – alla fine degli anni Cinquanta - Kigeri V ed altri *tutsi* ad emigrare in Uganda; fu allora che iniziarono i primi episodi di violenza. Nei primi anni Novanta, le truppe del *Rwandan Patriotic Front* (RPF) hanno invaso il Paese con conseguente aumento della tensione tra le due etnie. Il 6 aprile 1994, l'aereo sul quale viaggiava Juvenal Habyarimana⁶⁰ è stato abbattuto e, il giorno successivo, è iniziato il genocidio⁶¹ dei *tutsi*, accusati dalla maggioranza *hutu* di essere responsabili dell'accaduto. Circa un milione di *tutsi* sono stati stermi-

of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991; con sede all'Aia in Olanda. È conosciuto anche con la sigla "T.P.I.Y." (Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia).

⁵⁶ Nel settembre 1993, l'Assemblea Generale dell'O.N.U. procedeva all'elezione degli 11 giudici previsti dallo Statuto del Tribunale per i primi 4 anni di attività, sulla base di una lista di 23 candidati preparata dal Consiglio di Sicurezza. Competenza ed esperienza nel campo penale e internazionale, imparzialità, elevata moralità e integrità sono i requisiti richiesti ai candidati. Fra gli 11 eletti non possono esservi giudici con la medesima nazionalità, per eliminare l'eventuale dubbio sulla possibilità di influenza da parte di uno Stato sulle decisioni del Tribunale, che deve essere autonomo e indipendente. Il primo Presidente del Tribunale per i crimini nella ex Jugoslavia fu l'italiano Antonio Cassese.

⁵⁷ L'unico precedente nel campo della giustizia internazionale era infatti costituito dai Tribunali di Norimberga e di Tokyo. Si veda a tal proposito quanto affermato nel paragrafo 2.2.

⁵⁸ I *twā* sono noti anche *Batwa*.

⁵⁹ I *tutsi* erano in netta minoranza come numero, circa un decimo degli *hutu*. Gli *hutu* erano penalizzati soprattutto dal punto di vista dei diritti di impiego nel settore pubblico.

⁶⁰ Presidente *hutu* dopo il colpo di stato avvenuto nel 1973.

⁶¹ Dopo la seconda guerra mondiale si sono verificati due genocidi: uno è quello avvenuto in Ruanda nel 1994, l'altro è quello avvenuto in Cambogia, iniziato nel 1976. Ottenuta l'indipendenza nel 1953, la Cambogia è uno stato monarchico fino al 1970, anno in cui un *golpe* porta al potere una giunta militare filoamericana. La Cambogia viene trascinata nel conflitto tra americani e vietnamiti, schierandosi con i primi. Nelle regioni montagnose, nasce l'esercito dei *Khmer rossi*, formazione marxista sostenuta dalla Cina. Li guida Pol Pot, giovane maoista, formatosi a Parigi. Nel 1970

nati, senza distinzioni tra uomini, donne e bambini⁶². La comunità internazionale – che ha grandi responsabilità sui gravi crimini avvenuti in quanto non ha prestato loro la dovuta attenzione⁶³ – inviò un piccolo contingente di pace delle Nazioni Unite di circa 2.400 unità, ridotto successivamente a 500. Di fronte a questa drammatica situazione, l'8 ottobre 1994, il Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U. istituì, con la risoluzione 955, il Tribunale Internazionale per il Ruanda (I.C.T.R.⁶⁴) per perseguire i gravi crimini perpetrati.

I crimini contro l'umanità, previsti dagli Statuti dei tribunali *ad hoc* (ICTY ed ICTR), sono identici in entrambi. Essi coincidono con quelli contenuti nella "Legge n. 10"⁶⁵: sono stati però attualizzati in relazione alle circostanze specifiche proprie ai due conflitti. Eccone l'elenco: omicidio; sterminio; riduzione in schiavitù; espulsione (deportazione); prigionia; tortura; violenza; persecuzione per ragioni politiche razziali e religiose; altri atti disumani. Nei due Statuti sono anche previsti i crimini di genocidio, i crimini di

sono appena 5.000, male armati e male addestrati. Nonostante ciò, cinque anni dopo controlleranno tutto il Paese. Pol Pot vuole trasformare la Cambogia in un'immensa comune agricola. Tutta la popolazione viene deportata nelle campagne per lavorare i campi. I bambini vengono separati dai genitori, le scuole sono chiuse, il denaro viene abolito. Impossibile scrivere o telefonare all'estero. I templi buddisti vengono rasi al suolo. La Cambogia diviene un enorme campo di concentramento. Tra il 1975 e il 1979, i *Khmer rossi* uccidono due milioni di cambogiani – soprattutto intellettuali, borghesi, monaci buddisti, ecc. – su una popolazione che ne contava al massimo otto. A porre fine ai genocidi – purtroppo tardivamente – in Ruanda ed in Cambogia sono state forze militari dislocate nelle vicinanze, rispettivamente l'RPF di stanza in Uganda nel primo caso e l'esercito vietnamita nel secondo.

⁶² Nel massacro sono stati coinvolti tra le vittime anche degli *hutu* moderati o legati da vincoli di parentela con persone di etnia *tutsi*.

⁶³ Non è un caso che il conflitto si concluse appena i *media* posero la loro attenzione sulla questione ruandese. Nel giugno 1994, l'RPF riuscì a porre fine ai massacri, ma non senza ricorrere alla violenza, e prese il controllo del Ruanda. Oltre 2 milioni di *hutu* fuggirono nei Paesi limitrofi, soprattutto nello Zaire; qui, gli estremisti *hutu* si organizzarono in campi di addestramento per ritornare a combattere in Ruanda contro i *tutsi*. Gli scontri proseguirono – al confine tra Ruanda e Zaire – fino al 1996, anno in cui le milizie *tutsi* invadono lo Zaire per riportare i rifugiati in Ruanda. Il conflitto, poco noto in occidente, termina nel 2002 e provoca centinaia di migliaia di vittime. Attualmente in Ruanda, al governo, ci sono i *Tutsi* con Paul Kagame. La situazione è drammatica: l'odio tra le due etnie è ancora vivo; il *virus* dell'Aids è diventato una calamità; infine, la situazione economica non è rassicurante, il settore agricolo (il principale del Paese) è in crisi a causa della densità demografica in aumento.

⁶⁴ *International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Ruanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994*; con sede ad Arusha in Tanzania. È conosciuto anche con la sigla "T.P.I.R." (Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda).

⁶⁵ "Control Council Law No. 10". Si veda a tal proposito la nota n. 29.

guerra e i crimini previsti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949⁶⁶. «Si tratta di una stratificazione di norme, nate in contesti differenti e in momenti successivi che, lungi dal rispondere al requisito della sufficiente determinatezza, apre più ampi margini di arbitrarietà» (Colombati, 2001-02: 29). Elemento comune ai due Statuti è il soggetto passivo del reato: la popolazione civile. Differisce la tipizzazione degli eventi: «durante un conflitto armato internazionale o interno»⁶⁷, in un caso, «nel quadro di un attacco generalizzato e sistematico»⁶⁸, nell'altro. Nel soggetto attivo è richiesto dolo generico per i crimini di competenza dell'ICTY, specifico, per quelli di competenza dell'ICTR. Nello Statuto dell'ICTY, affinché si realizzi un crimine contro l'umanità, occorre, come per il genocidio, che gli autori esercitino un potere sui luoghi; potere legittimo, derivante dal possesso della qualità di agenti dello Stato, o solo reale, derivante dall'esercizio *de facto* del controllo del territorio.

I tribunali *ad hoc* - per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e nel Ruanda - segnano la ripresa, dalla fine della Guerra fredda, del cammino verso una giurisdizione penale internazionale per le atrocità più gravi perpetrate nei confronti dell'umanità. «Questi tribunali *ad hoc* hanno giudicato poche cause, pervenendo finora solo a una manciata di condanne» (Bindman, 2005: 168). Richard Goldstone, giudice della Corte costituzionale sudafricana e primo procuratore di entrambi i tribunali, ritiene che finora il loro risultato principale sia stato quello di dimostrare che una corte composta e servita da avvocati di ogni continente e ordinamento giuridico fosse in grado di lavorare congiuntamente e di amministrare equamente la giustizia (Goldstone, 2000: 123). Entrambi i tribunali sono riusciti a procedere nei confronti degli ex capi di governo, principali artefici politici delle atrocità commesse mentre erano al potere: Jean Kambanda⁶⁹ in Ruanda e Slobodan Milosevic⁷⁰ nella

⁶⁶ Si veda a tal proposito la nota n. 47.

⁶⁷ Statuto dell'I.C.T.Y., *Artiche 5 Crimes contre l'humanité*.

⁶⁸ Statuto dell'I.C.T.R., *Artiche 3 Crimes contre l'humanité*.

⁶⁹ Il processo a Kambanda - ex primo ministro del Ruanda, arrestato a Nairobi il 18 luglio 1997 - iniziò l'1 maggio 1998 e si concluse il 4 settembre dello stesso anno. Kambanda fu riconosciuto colpevole di genocidio - il primo ad essere condannato per "genocidio" dal 1948 - e crimini contro l'umanità. Si dichiarò colpevole secondo le accuse, e fu condannato all'ergastolo. Successivamente, ricusò le sue confessioni e presentò ricorso - presso la camera d'appello dell'ICTR - che fu respinto il 19 settembre 2000. Dal 9 dicembre 2001, l'ex premier sta scontando la sua pena nel penitenziario di Bamako, nel Mali.

⁷⁰ Conseguentemente alla sconfitta elettorale del settembre 2000, Milosevic fu dapprima arrestato in Serbia per accuse non collegate ai crimini contro l'umanità. L'ex presidente della Serbia - dopo un prestito di diversi miliardi di dollari al neo governo serbo, posto come condizione per la sua consegna all'ICTY - fu estradato per sostenere il processo all'Aia con le accuse di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di

ex Jugoslavia. Si spera – che con la cattura dei principali *leader* dei massacri in questione – vengano messe a tacere le critiche iniziali, che vertevano sull'incapacità dei due tribunali *ad hoc* di garantire l'arresto e la presenza degli imputati, con il conseguente rischio di una selezione casuale degli stessi: i "perseguiti" sarebbero i più raggiungibili e non coloro che si sono macchiati delle colpe maggiori. La consegna di Milosevic ha dato all'ICTY «una risonanza di cui c'era un enorme bisogno: arrivava finalmente il "pesce grosso" delle guerre iugoslave, non solo i pesci piccoli accusati di singole atrocità» (Black, 2001: 5). I tribunali in questione – come molte istituzioni internazionali – sono stati ridimensionati per le scarse risorse a disposizione dell'ONU, oltre a problemi logistici e ritardi burocratici. L'operato di una corte internazionale dipende necessariamente dal cooperare degli Stati nei quali si trovano i presunti criminali. Qualche volta capita che i Paesi in questione non collaborino, rifiutando di consegnare gli autori dei delitti *de quibus*; in tali casi non si può sempre ricorrere alla forza militare per indurli alla consegna. Il giudice Goldstone criticò duramente il rifiuto, da parte della NATO, di procedere all'arresto di coloro che erano stati accusati dal Tribunale per la ex Jugoslavia; ci si riferisce in particolare a Mladic e Karadzic⁷¹ (Goldstone, 2000: 116). In Ruanda, invece, si ebbe il problema opposto: il nuovo governo del Paese era impaziente nel processare i responsabili per conto proprio. Si

guerra. Si presentò personalmente, per la prima volta davanti alla corte, il 3 luglio 2001, contestando la legittimità del tribunale che lo stava giudicando. Milosevic è morto l'11 marzo 2006 a causa di complicanze cardiache mentre il processo nei suoi confronti era in corso di svolgimento. Il corpo del dittatore è stato trovato privo di vita nella sua cella nel centro di detenzione delle Nazioni Unite presso il Tribunale Penale Internazionale dell'Aja.

⁷¹ Ratko Mladic e Radovan Karadzic, ex *leader* politico-militari dei serbi di Bosnia-Erzegovina, sono i due principali ricercati (dall'ICTY) per crimini di guerra – oltre che per genocidio e crimini contro l'umanità – compiuti nella ex Jugoslavia. La loro latitanza dura da oltre dieci anni. Sono considerati i massimi responsabili dell'"eccidio di Srebrenica" – avvenuto nel luglio 1995 e considerato il più grave massacro avvenuto in Europa dopo la seconda guerra mondiale – commesso con l'intento di distruggere in parte la comunità bosniaco musulmana della Bosnia-Erzegovina; secondo fonti ufficiali, le vittime dell'eccidio – riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja, principale organo giurisdizionale dell'ONU, come un genocidio – furono 7.800, sebbene alcune associazioni per gli scomparsi e le famiglie delle vittime affermino che furono oltre 10.000. Il governo di Belgrado ha rinnovato di recente l'impegno a prestare la massima collaborazione alla giustizia internazionale per la cattura di Mladic e Karadzic, preconditione necessaria per l'avvicinamento della Serbia-Montenegro all'Unione Europea. Analoghe rassicurazioni sono state date anche dalle autorità della Repubblica serba di Bosnia. Rimane comunque un mistero i luoghi dove i due criminali possano essere nascosti: si è parlato di un monastero in Montenegro, di protezioni nella stessa Repubblica serba di Bosnia o, ancora, di eventuali covi in Serbia; si è addirittura ipotizzato che il generale Mladic possa aver trovato asilo in un banale appartamento nel grande ed anonimo quartiere dormitorio belgradese di Novi Beograd.

oppose quindi al tribunale internazionale in quanto temeva che questo avrebbe emanato meno condanne, e/o più miti, di quanto il governo⁷² ritenesse appropriato. Inoltre l'ICTR non poteva applicare la pena di morte, consentita invece dalla legge del Ruanda. In seguito, per fortuna, le due istituzioni – il tribunale internazionale ed il governo ruandese – hanno collaborato attivamente.

I tribunali per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e nel Ruanda⁷³ rappresentano le premesse più importanti per il raggiungimento di una Corte penale internazionale "permanente" che possa punire le violazioni dei diritti fondamentali dell'umanità. Obiettivo raggiunto con lo Statuto di Roma (1998) con il quale è stata istituita l'*International Criminal Court* (I.C.C.⁷⁴).

4. Lo "Statuto di Roma" ed i crimini contro l'umanità

La Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Roma, tra il 15 giugno e il 17 luglio del 1998, ha rappresentato una tappa "storica" della componente politica e giuridica di quel processo umano, caratterizzato dalla consapevolezza della necessità di non lasciare impuniti quanti si rendano responsabili di aberrazioni tali da privare di significato i valori più elementari e ad un tempo più essenziali dell'individuo e della società.

L'art. 5⁷⁵ dello Statuto istitutivo dell'ICC afferma che la competenza della Corte - limitata alle atrocità più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale – riguarda i seguenti crimini:

- a) genocidio⁷⁶;
- b) crimini contro l'umanità;
- c) crimini di guerra⁷⁷;

⁷² E probabilmente anche il popolo ruandese.

⁷³ Oltre, ovviamente, al tribunale di Norimberga. I tribunali per i crimini nella ex Jugoslavia e nel Ruanda rappresentano comunque un'evoluzione del T.M.I.

⁷⁴ Nota anche con la sigla "T.P.I.P." (Tribunale Penale Internazionale Permanente) con sede all'Aja nei Paesi Bassi (art. 3 Statuto istitutivo ICC – Sede della Corte).

⁷⁵ Art. 5 (Crimini di competenza della Corte) dello statuto istitutivo dell'ICC.

⁷⁶ Definito dall'art. 6 dello Statuto di Roma: «Ai fini del presente Statuto, per "crimine di genocidio" s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: a) uccidere membri del gruppo; b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso».

⁷⁷ Sono definiti dall'art. 8 dello Statuto di Roma:

«1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.

d) crimine di aggressione⁷⁸.

Fermo restando che le quattro forme di crimini sopra elencati

2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra": a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra: I) omicidio volontario; II) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici; III) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute; ecc.; b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti: I) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; II) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari; III) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili preveduto dal diritto internazionale dei conflitti armati; ecc.; c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa: I) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura; II) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti; III) prendere ostaggi; ecc.; d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga; e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti: I) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; II) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; III) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Corte delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati; ecc.; f) Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi.

3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo».

⁷⁸ La Corte eserciterà il proprio potere giurisdizionale sul "crimine di aggressione" successivamente all'adozione, in conformità agli articoli 121 (Emendamenti) e 123 (Revisione dello Statuto) dello Statuto di Roma, della disposizione che definirà tale crimine e stabilirà le condizioni alle quali la Corte potrà esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovrà essere compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite.

rientrano tutte nella categoria dei crimini contro l'umanità in senso lato, in quanto il soggetto passivo del reato (la vittima) è sempre l'uomo, colpito nei suoi diritti fondamentali.

Una delle principali conquiste della Conferenza di Roma, sotto il profilo del diritto sostanziale, è stata sicuramente la definizione dei "crimini contro l'umanità", posta all'art. 7 dello Statuto istitutivo dell'ICC⁷⁹. Innanzitutto, la prima e più netta differenza tra la definizione dello Statuto dell'ICC e le principali che l'hanno preceduta⁸⁰, riposa nella circostanza che essa non si connota come definizione "imposta" - vuoi dai vincitori del secondo conflitto mondiale, vuoi dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - bensì come il risultato di una negoziazione, e poi di un accordo multilaterale, che hanno coinvolto 160 Stati sovrani. Il suddetto art. 7 si articola in due parti: il cosiddetto *chapeau* e l'elenco dei singoli crimini. La prima parte - nella quale è chiarito che l'essenza di ogni crimine contro l'umanità è un "attacco contro popolazioni civili"⁸¹ - è principalmente destinata a specificare in presenza di quali elementi, la consumazione delle condotte, elencate nella seconda parte, costituisce crimine contro l'umanità. Tali elementi, noti come *threshold*⁸² *test*, sono quattro:

- a) l'irrelevanza della connessione con un conflitto armato;
- b) la non necessità di un'"intenzione discriminatoria" per tutti i crimini contro l'umanità;
- c) il carattere alternativo e non concorrente dei criteri *widespread* e *systematic*;
- d) la *Mens rea*.

Una delle questioni più controverse, in sede di definizione dei crimini in discussione, riguardava la necessità di una loro connessione ad un conflitto armato. Alla fine è prevalso l'orientamento che considera non necessario alcun nesso con qualsiasi tipo di conflitto ammettendo, quindi, che crimini contro l'umanità possano

⁷⁹ International Criminal Court: Corte Penale Internazionale. Essa non è un organo delle Nazioni Unite, né appartiene al sistema delle Nazioni Unite.

⁸⁰ Si fa riferimento qui all'art. 6 lett. C) della Carta di Norimberga e agli artt. 5 e 3, rispettivamente, dello Statuto dell'ICTY e dell'ICTR.

⁸¹ La prima parte (lo *chapeau*) testualmente riporta: «Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco». Il paragrafo 2 al punto a), sempre dell'art. 7 dello Statuto istitutivo dell'ICC, chiarisce che per "attacco diretto contro popolazioni civili" si intende quelle «condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti previsti al paragrafo 1 (omicidio, sterminio, ecc.) contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco stesso».

⁸² Soglia.

essere commessi tanto in tempo di guerra, anche civile, quanto in tempo di pace. Un'altra questione, non meno controversa rispetto alla precedente, ha riguardato «il se tutti i crimini contro l'umanità richiedano un elemento di discriminazione» (Ferrari, 2003: 3): se essi, quindi, debbano essere commessi necessariamente per motivi politici, nazionali, etnici, razziali, religiosi ecc.⁸³. Nel merito, tutte le delegazioni erano d'accordo nel sostenere la necessità di tale elemento per la sola "persecuzione"⁸⁴, essendo la discriminazione l'essenza stessa di tale crimine. Per le altre fattispecie criminose, l'"intenzione discriminatoria" è stata ritenuta non necessaria. Se dovesse tentarsi un'approssimativa gerarchia delle questioni controverse in seno alla Conferenza di Roma, indubbiamente la disputa - riguardante il punto c) del *threshold test* (Lee, 1999: 91)⁸⁵ - si collocherebbe, seppure non isolata, al vertice della stessa. Le delegazioni presenti hanno innanzitutto deciso di adottare due termini particolarmente familiari alla giurisprudenza, nonché a diverse altre fonti, e precisamente: *widespread* e *systematic*, laddove il primo allude ad un'azione su larga scala coinvolgente un elevato numero di vittime, mentre il secondo richiede un elevato grado di concertazione e pianificazione metodica⁸⁶. La questione più controversa e discussa ha riguardato il carattere alternativo o concorrente di tali qualificazioni. Una parte consistente di coloro che partecipavano alla Conferenza sosteneva, con particolare vigore, il carattere alternativo dei suddetti criteri, ritenendolo acquisito in virtù di specifici e rilevanti "precedenti"⁸⁷ allo stesso diritto consuetudinario. Sul

⁸³ Tra le delegazioni che si sono distinte nel sostenere questa posizione, preme ricordare in particolare quella francese.

⁸⁴ Questo fu l'orientamento dominante anche nell'interpretazione della Carta di Norimberga.

⁸⁵ Su tale punto, si può constatare il ruolo decisivo, "costituente", svolto dalla giurisprudenza dell'ICTY e dell'ICTR, che affrontando, in particolare nei casi *Tadic* (ICTY) ed *Akayesu* (ICTR) simili, specifiche questioni, hanno largamente anticipato, in maniera diretta o indiretta, la normazione di Roma, andando spesso al di là della loro stessa "legge" istitutiva.

⁸⁶ Il significato di tali termini è stato discusso in *Prosecutor v. Akayesu, Judgement*, case No. ICTR-96-4-T, 2 sept, 1998 (disponibile sul sito internet: www.un.org/ict) nel cui contesto i giudici hanno statuito che «the concept of widespread may be defined as massive, frequent, large-scale action, carried out collectively with considerable seriousness and directed against a multiplicity of victims. The concept of systematic may be defined as thoroughly organized and following a regular pattern on the basis of a common policy involving substantial public or private resources». Si può consultare, per maggiori chiarimenti, anche il rapporto dell'ILC (Commissione di diritto internazionale dell'O.N.U.) del 1996, par. 94-96 e l'*opinion and judgement* sul caso *Tadic*, par. 648.

⁸⁷ Tra questi l'art. 3 dello statuto dell'ICTR il quale espressamente richiede che gli atti inumani siano commessi «as a part of widespread or systematic attack against any civilian population»; ancora il giudizio sul caso *Tadic* dell'ICTY nel quale si legge che «in addition to the Report of the Secretary General numerous other sources support the conclusion that the wide spreadness and systematicity are alternative»; ecc..

versante opposto diverse delegazioni, incluse quelle di alcuni membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di numerosi paesi arabi ed asiatici, criticavano l'asserita alternatività di tali requisiti, ritenendo una simile soluzione eccessivamente ad ampio spettro. È comunque prevalso il primo orientamento, favorevole al carattere alternativo dei due requisiti. Infine, per quanto riguarda l'ultima condizione, la *Mens rea*, «l'accusato non necessariamente deve essere chiamato a rispondere per l'intero attacco diretto contro una popolazione civile, ma deve avere necessariamente consapevolezza di tale attacco⁸⁸ (*with knowledge of the attack*)» (Ferrari, 2003: 4). La presenza di tale elemento testimonia il rispetto – da parte delle delegazioni – dei principi fondamentali del diritto penale. D'altra parte, la connessione ad un attacco esteso o sistematico costituisce l'elemento essenziale che eleva un altrimenti "ordinario" crimine alla più grave categoria dei crimini di diritto internazionale. Pertanto, la condanna per tali *delicta* di una persona realmente inconsapevole di quest'elemento essenziale, violerebbe palesemente il principio riassunto nella massima *actus non facit reum nisi mens sit rea*. È stato posto in evidenza il rischio che, per questa via, ne esca ostacolata la persecuzione dei crimini contro l'umanità ma tale ostacolo sembra agevolmente superabile. Infatti, se si considera l'inevitabile notorietà di ogni attacco esteso o sistematico diretto contro una popolazione civile, appare difficilmente immaginabile una situazione nella quale una persona commette, ad esempio, un omicidio quale parte di un tale attacco, per poi sostenere credibilmente che era assolutamente inconsapevole dell'esistenza dell'attacco stesso (Robinson, 1999: 52).

La seconda parte dell'art. 7 dello Statuto istitutivo dell'ICC elenca i singoli crimini⁸⁹: a) omicidio; b) sterminio; c) riduzione in schiavitù; d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) tortura; g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata

⁸⁸ L'accusato deve essere consapevole del contesto nel quale il suo atto si inserisce, *rectius*, «the widespread or systematic attack ...».

⁸⁹ L'elenco degli atti criminosi si allunga rispetto a quelli previsti nell'ICTY e nell'ICTR. Oltre a comprendere, con qualche differenza, quelli previsti dallo Statuto del T.M.I. di Norimberga (omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione, persecuzioni ed altri atti inumani) e dalla Legge n. 10 (imprigionamento, violenza e tortura), sono stati inseriti l'"apartheid" e la "sparizione forzata delle persone".

da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3⁹⁰, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; i) sparizione forzata delle persone; j) *apartheid*⁹¹; k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale⁹².

⁹⁰ Ci si riferisce al paragrafo 3 sempre dell'art. 7 dello Statuto istitutivo dell'ICC che testualmente riporta: «Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale».

⁹¹ Il concetto di *apartheid* verrà chiarito nella nota successiva. Il Paese nel quale, per vari decenni, c'è stato l'*apartheid* è stato la Repubblica Sudafricana. Qui, dopo il secondo conflitto mondiale, venne attuata una politica sempre più rigorosa di segregazione razziale, con perdita dei diritti civili delle popolazioni nere, specialmente dopo la vittoria elettorale dell'ala destra del Fronte Nazionale nel 1948 coi governi di Malan (1948-1954), di Strijdom (1954-1958) e di Verwoerd (1958-1966). Tale politica causò gravi contrasti interni e alienò al Sudafrica il sostegno della comunità internazionale, fino alla condanna da parte delle Nazioni Unite nel 1961 con l'imposizione di sanzioni economiche. Le opposizioni nere, tra cui l'African National Congress (ANC), messe fuori legge, furono costrette a passare alle azioni. L'ANC si limitò a obiettivi strategici come distruggere le centrali elettriche (motivo di arresto del futuro presidente Nelson Mandela). Ma i peggiori atti di violenza furono commessi dallo stesso governo, che soffocò con il pugno di ferro le proteste contro il regime. Nel 1975 la situazione di tensione avrebbe portato alla rivolta di Soweto. Gli anni Novanta portarono alla fine dell'*apartheid*, con la liberazione di Nelson Mandela l'11 febbraio 1990, decisa dal presidente della repubblica de Klerk, e con l'introduzione di elezioni democratiche tenute il 27 aprile 1994.

⁹² Il paragrafo 2, sempre dell'art. 7 dello Statuto istitutivo dell'ICC, chiarisce, in maniera più specifica e dettagliata, le condotte costituenti "crimini contro l'umanità" - elencate nel paragrafo 1 dello stesso articolo. "b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine; c) per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale; d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano; e) per "tortura" s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati; f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza; g) per "persecuzione" s'intende l'intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività; h) per "*apartheid*" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle

La capacità di azione della Corte, tuttavia, presenta delle lacune. Innanzitutto, essa non ha giurisdizione universale su tutti i crimini contro l'umanità, in qualsiasi zona del mondo avvengano. «La Corte non potrà giudicare quelli commessi nel loro Paese da cittadini di Stati che non sono membri del Trattato di Roma»⁹³. Coloro che si sono macchiati dei crimini più gravi possono quindi sfuggire alla giustizia ovunque vadano, assicurandosi solamente che il Paese dal quale provengono non entri a far parte del Trattato *de quo*. Tanti Paesi hanno dichiarato che ne rimarranno fuori⁹⁴; tra questi ci sono: l'Iraq, l'Iran, la Libia, l'Indonesia ed anche la Cina e l'India. Persino gli Stati Uniti, con l'amministrazione Bush, non solo hanno declinato la ratifica ma hanno addirittura ritirato la firma dell'accordo⁹⁵. È difficile comprendere l'esenzione dei cittadini dei Paesi non aderenti⁹⁶. Il diritto consuetudinario internazionale

disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime; i) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

Nel 2009, tuttavia, avrà luogo una revisione dello Statuto tale da poter allargare le competenze dell'ICC ai cosiddetti *treaty crimes*: terrorismo, traffico di stupefacenti, grande criminalità internazionale.

⁹³ Art. 12 dello Statuto dell'ICC (Bindman, 2005: 170). Tuttavia, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite può affidarle casi estranei ai suoi territori di competenza; è ciò che è successo nel marzo 2005 quando, sotto la pressione degli U.S.A. (Paese non firmatario dello Statuto di Roma) le è stato affidato il delicato caso del Darfur (esaminato in una successiva nota), regione facente parte del Sudan, stato non membro dell'ICC.

⁹⁴ All'1 gennaio 2007, gli Stati membri sono 104, poco più della metà dei 192 Stati membri dell'O.N.U..

⁹⁵ L'opposizione al Trattato di Roma da parte degli U.S.A. – alla quale si è aggiunta quella di alcuni conservatori britannici – si è basata sul timore che siano imputabili, da parte della Corte penale internazionale, anche le loro forze armate nel corso di operazioni militari. Il problema non sussiste per due motivi: 1) innanzitutto, la condanna dei crimini di guerra è già ben radicata nel diritto internazionale, e nessuno Stato civile potrebbe giustificare le proprie forze armate che commettessero questi crimini, come qualsiasi altro crimine contro l'umanità (ci si aspetta che tutti gli Stati – compresi gli U.S.A. – agiscano nei confronti delle proprie truppe qualora queste siano accusate di tali reati; 2) inoltre, il Trattato prevede l'inammissibilità di una causa davanti alla ICC nel caso in cui lo Stato che ha giurisdizione su di essa stesse svolgendo le indagini o esercitando l'azione legale (art. 17 par. dello Statuto istitutivo dell'ICC).

È vero che un altro Stato potrebbe cercare di processare truppe straniere per crimini di guerra, ma ciò è già possibile senza dover ricorrere al Trattato o alla Corte penale internazionale (il principio di giurisdizione universale sui crimini di guerra fu accettato sin dal 1949 con le 4 Convenzioni di Ginevra sul diritto di guerra).

⁹⁶ Difatti, il processo nei confronti di Saddam Hussein, ex dittatore iracheno – l'Iraq è tra quei paesi che non hanno aderito al Trattato di Roma – non è stato celebrato

dovrebbe essere vincolante universalmente, non solo nei confronti di chi decide di aderire. La Corte inoltre non avrà giurisdizione retroattiva⁹⁷. Quindi, qualsiasi crimine abbia commesso atrocità, prima dell'entrata in vigore del Trattato, non ha motivo di temerla. Non solo, ma è prevista persino, per uno Stato aderente, la possibilità di impedire che i suoi cittadini siano processati dalla ICC, se lo Stato svolge le indagini ed esercita l'azione penale per proprio conto, o se svolge le indagini e decide di non procedere⁹⁸. Quest'ultima parte — che consiste nell'affidare alla Corte penale internazionale solo una giurisdizione complementare⁹⁹ — ha come obiettivo indurre gli Stati, quando è possibile, a procedere penal-

dall'ICC ma dall'Alto tribunale penale iracheno con sede a Bagdad. Saddam Hussein è stato giudicato — insieme ad altri sette gerarchi del deposed regime — per la morte, negli anni Ottanta, di 148 sciiti del villaggio di Dujail (60 chilometri a nord di Bagdad), uccisi nei mesi e negli anni successivi a un fallito attentato al convoglio dell'ex presidente avvenuto in tale villaggio durante una visita nel 1982. Il 5 novembre 2006, l'Alto tribunale penale iracheno di Bagdad ha emesso sentenza di condanna a morte nei confronti dell'ex dittatore; verdetto confermato, il 26 dicembre 2006, dalla Corte d'appello dell'Alto tribunale penale iracheno che ha rigettato l'appello proposto dai difensori di Saddam Hussein. La condanna è stata eseguita — tramite impiccagione — all'alba del 30 dicembre 2006 (a Bagdad erano circa le ore 6:00 del mattino, in Italia circa le 4:00) nella capitale irachena, all'interno di uno dei centri utilizzati dai servizi segreti del deposed regime per torturare i dissidenti. La scelta del luogo è stata determinata da motivazioni simboliche. La morte dell'ex dittatore ha provocato reazioni contrastanti in Iraq: alle scene di giubilo a Bagdad si sono contrapposti violenti disordini nella città di Falluja e nella località di Ramadi (entrambe roccaforti sunnite) con varie decine di morti e feriti. A giudizio di Curtis Doebbler, l'unico americano — insieme all'ex ministro della giustizia Ramsey Clark — del *team* di legali che hanno difeso Saddam Hussein, il processo, celebrato nei confronti dell'ex dittatore non è stato né equo né indipendente: non sono state mostrate le prove a carico degli imputati, non sono state garantite le condizioni di sicurezza minime né ai legali né ai testimoni, l'incontro tra Saddam ed i suoi difensori è avvenuto sempre davanti a personale americano. Le impressioni dell'Avv. Doebbler sono condivise da varie organizzazioni internazionali e dalle Nazioni Unite. Analoghe impressioni sono state espresse dai membri del centro "Studi per la pace": i giudici sono stati nominati dall'esecutivo (il Consiglio di Governo) e da esso sostituiti quando non si allineavano sulle posizioni ufficiali delle autorità; imputazioni precise contro gli 8 imputati sono state formulate solo a metà processo; il tribunale sin dall'inizio è stato finanziato dagli U.S.A., che hanno anche elaborato il suo Statuto, poi formalmente approvato dall'Assemblea nazionale irachena nell'agosto 2005; molti documenti prodotti dall'accusa contro gli imputati sono stati contestati dalla difesa, che ha affermato trattarsi di falsi (per verificarne l'autenticità, il tribunale non ha convocato esperti internazionali bensì periti iracheni che, a giudizio della difesa, erano legati "a filo doppio" all'attuale Ministero dell'interno iracheno); infine, i giudici non avrebbero dovuto rispondere alle arringhe pretestuose dell'ex dittatore urlando più di lui o espellendolo dalla sala delle udienze ma avrebbero dovuto avere un contegno equilibrato e sereno e, soprattutto, dovevano affrontare seriamente i problemi giudiziari sollevati dal *pull* dei difensori.

⁹⁷ Art. 11 (Competenza *ratione temporis*) dello Statuto istitutivo dell'ICC.

⁹⁸ Art. 17 (Questioni relative alla procedibilità) par. 1 lett. a) e b) dello Statuto istitutivo dell'ICC.

⁹⁹ Preambolo (paragrafo 10) dello Statuto istitutivo dell'ICC. La chiave del sistema dettato dal Trattato di Roma è quindi la "complementarità" delle giurisdizioni.

mente contro i criminali internazionali all'interno del proprio sistema giudiziario¹⁰⁰. La funzione dell'ICC non è sostituire o rendere superfluo il dovere dei singoli Stati di giudicare i crimini internazionali bensì la piena collaborazione – con le corti nazionali – ai fini della dissuasione e punizione dei responsabili di gravi atrocità¹⁰¹. Questa lodevole iniziativa, da parte delle delegazioni, può comunque dare adito ad abusi¹⁰². Da quanto sinora affermato emerge che «i criminali che più probabilmente saranno processati all'Aja sono quelli che hanno commesso atrocità durante un conflitto, perduto, in un paese cui manchi la capacità di giudicarli per conto proprio» (Bindman, 2005: 171)¹⁰³.

Il Trattato di Roma presenta ovviamente anche notevoli punti di forza. Ad esempio i *leader* e i comandanti, che decidono e dirigo-

¹⁰⁰ Le norme dello Statuto istitutivo dell'ICC accordano, a tal fine, ragionevole libertà di azione.

¹⁰¹ Un altro problema dell'ICC è che essa non dispone di forze di polizia, né di forze armate; per quanto riguarda la conduzione delle indagini dipende completamente dalla buona volontà di collaborazione degli Stati.

¹⁰² L'art. 17 par. 1 lettera b) dello Statuto istitutivo dell'ICC tende a limitare questo tipo di abusi stabilendo che l'ICC può procedere in quei casi in cui lo Stato non agisce perché non ha la volontà o la capacità di «svolgere correttamente le indagini».

¹⁰³ Va ricordato, in tale sede, che lo Statuto istitutivo dell'ICC, non solo richiede un complicato lavoro di adattamento della legislazione italiana alle sue norme, ma che alcune di esse contrastano palesemente con la Costituzione. Ad esempio, il principio – contenuto nello Statuto ICC – della discrezionalità dell'azione penale contrasta con quello, costituzionalmente sancito, della obbligatorietà della stessa. Inoltre il principio dell'irrilevanza delle immunità, per cui non varrebbero, dinanzi alla Corte penale internazionale, le immunità che la nostra Costituzione o leggi costituzionali stabiliscono a favore del capo dello Stato, dei giudici costituzionali e dei parlamentari. L'incompatibilità più grave ed evidente è la disposizione dell'art. 20 dello Statuto, secondo la quale, se un individuo è stato processato da un altro tribunale – con l'intenzione di sottrarlo dalla responsabilità penale per delitti rientranti nella sfera di competenza dell'ICC – o se il processo non è stato condotto in modo indipendente e imparziale, nel rispetto delle garanzie previste dal diritto internazionale e in maniera che, date le circostanze, sia incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia, non vale il principio del *ne bis in idem* e la persona può quindi essere riprocessata dalla Corte dell'Aja, la cui sentenza deve essere obbligatoriamente eseguita dagli Stati che hanno accettato lo Statuto di Roma. Si tratta di una norma in totale contrasto con la Costituzione italiana in quanto lede il principio dell'intangibilità del giudicato, garanzia fondamentale della libertà e della sicurezza dei cittadini (Mazziotti di Celso, 2003, 217). Infine, un'altra incompatibilità si ravvisa nel modo con cui è formulato l'art. 66 comma 1 dello Statuto sulla presunzione di innocenza – ove non si dice che la presunzione *de quo* viene meno “solo” con sentenza irrevocabile di condanna – viola chiaramente un altro principio costituzionale cardine del nostro ordinamento. Tuttavia, tali questioni – riguardanti i suddetti contrasti – non sembrano essersi formalmente poste durante la discussione della legge di autorizzazione alla ratifica del trattato istitutivo in Parlamento. Altre nazioni – e per ragioni meno giustificabili – hanno preteso l'introduzione nel trattato di quell'articolo 124, che dà agli Stati il diritto – nelle condizioni e nei limiti ivi indicati – di non accettare la competenza dell'ICC. In Italia non è stato neppure discusso il problema fondamentale di porre una riserva almeno riguardo l'applicazione dell'art. 20 dello Statuto.

no le commissioni delle varie nefandezze, saranno ritenuti responsabili dei crimini commessi dai loro subordinati¹⁰⁴. Anche gli stessi sottoposti sono ritenuti responsabili¹⁰⁵. Quest'ultimo principio fu sancito dal Tribunale di Norimberga, il quale stabilì che gli "ordini dei superiori" non dispensano dalla responsabilità personale per i crimini di guerra e per tutti i crimini contro l'umanità. Anche le immunità, che spesso hanno protetto capi di stato e diplomatici nelle corti nazionali, non trovano spazio nello Statuto istitutivo dell'ICC: l'articolo 27¹⁰⁶ afferma chiaramente che esso si applica allo stesso modo a tutte le persone, senza distinzioni di ruolo ufficiale. Infine, va preso atto di un altro aspetto positivo del Trattato di Roma: la sua possibilità di procedere nei confronti degli individui, a differenza della sotto utilizzata Corte internazionale di giustizia¹⁰⁷ che si occupa solo di Stati - non di individui - e può emettere sentenze vincolanti solo qualora le parti abbiano accettato la sua giurisdizione (Singer, 2005: 117).

Passando ad esaminare gli organi dell'ICC, va rilevato che essi sono quattro: l'Ufficio del Procuratore, il Consiglio di Sorveglianza, la Cancelleria (*Registry*) e le Divisioni. Il Procuratore viene eletto dagli Stati membri ed agisce in modo indipendente, indaga sui casi sottoposti dagli Stati e dal Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U.¹⁰⁸; può iniziare le indagini di propria iniziativa e può ricevere informazioni da qualsiasi fonte, incluse le organizzazioni non governative e le vittime, sostiene l'accusa durante il processo. Il Consiglio di Sorveglianza è in possesso di particolari facoltà: può richiedere al Procuratore di indagare su determinati fatti; può sospendere una procedura istruttoria qualora questa possa intralciare la sua azione per la pace e la sicurezza interna; e può intervenire quando non vi è collaborazione con gli Stati. Il Cancelliere è il responsabile amministrativo della Corte¹⁰⁹, amministra lo *staff* della Corte e

¹⁰⁴ Art. 28 (Responsabilità dei capi militari ed altri superiori gerarchici) dello Statuto istitutivo dell'ICC.

¹⁰⁵ Art. 25 (Responsabilità penale individuale) dello Statuto istitutivo dell'ICC.

¹⁰⁶ Art. 27 (Irrilevanza della qualifica ufficiale) dello Statuto istitutivo dell'ICC.

¹⁰⁷ La "Corte Internazionale di Giustizia", conosciuta anche come Corte Mondiale (in inglese: *International Court of Justice*, ICJ), è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Fondata nel 1945, le sue funzioni principali sono quella di dirimere le dispute fra Stati membri delle Nazioni Unite che hanno accettato la sua giurisdizione e offrire pareri consultivi su questioni legali avanzate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dagli Istituti Specializzati delle Nazioni Unite quando essi diano autorizzati a farlo. La sede dell'ICJ è all'Aia, nei Paesi Bassi.

¹⁰⁸ Il Procuratore generale della Corte è dal 16 giugno 2003 il Dr. Luis Moreno-Ocampo.

¹⁰⁹ Nella Cancelleria è compresa un'unità della protezione delle vittime e dei testimoni.

gli investigatori dell'Ufficio del Procuratore; organizza udienze e assiste i difensori. L'ICC è formata da 18 giudici i quali sono eletti dagli Stati membri per un mandato di 9 anni¹¹⁰. Essa è strutturata in divisioni: la Divisione per le indagini preliminari, composta da sei giudici divisi in camere; la Divisione giudicante, composta da 6 giudici divisi in camere da 3 presso le quali si svolge il processo di primo grado; la Divisione d'appello, composta dal Presidente e 4 giudici, che decide sui ricorsi in secondo grado ed emette sentenze definitive.

5. Conclusioni

Sin dagli albori della sua storia – le prime notizie risalgono all'antica Grecia¹¹¹ – l'uomo ha commesso gravi crimini contro l'umanità. Tali atrocità venivano giustificate col pretesto di voler realizzare utopie o voler diffondere ideali politico-religiosi. In realtà non si commettevano altro che violenze con il solo fine di instaurare o conservare poteri e ricchezze.

Successivamente è maturata, negli uomini e nei popoli, una coscienza dei diritti fondamentali della persona, concepiti come tutela dal possibile arbitrio dei suddetti poteri. L'affermazione di tali diritti ha richiesto enormi sacrifici: rivoluzioni – come quella americana, quella francese, ecc. – e guerre, come entrambi i conflitti mondiali, i conflitti di decolonizzazione, ecc.. Milioni di uomini hanno perso la vita affinché i propri discendenti potessero trascorrere la loro esistenza in un mondo migliore e soprattutto con maggiori libertà. Il XX secolo ha rappresentato il periodo più cruento in questo scontro frontale tra diritti e crimini contro l'umanità.

L'affermazione dei diritti fondamentali *de quibus* richiede che i vari crimini inumani vengano puniti in maniera esemplare ma tale punizione, in una società civile, non può provenire da una giustizia sommaria che in realtà nasconde un substrato di ulteriori nefandezze. Se giustizia deve essere fatta, essa deve scaturire da tribunali legittimi che rappresentino veramente i popoli, senza alcuna forma di demagogia. In questa direzione sono stati fatti realmente dei progressi: il Tribunale militare internazionale di Norimberga ha rappresentato un cardine basilare nella punizione di efferatezze

¹¹⁰ I 18 giudici eleggono tra di loro il Presidente della Corte ed adottano il regolamento interno della Corte e quello procedurale. Attualmente il Presidente è il canadese Philippe Kirsch.

¹¹¹ La strage degli Iloti, da parte degli Spartani, risalente al IV secolo a.C.. Si veda il par. 2.1 del presente articolo.

che hanno ben poco di umano. Tale "percorso civile" è continuato con i Tribunali *ad hoc* per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e nel Ruanda¹¹²; fino a giungere all'istituzione della Corte penale internazionale, pienamente operativa dal 2003¹¹³ (Bonino, 2005: 2).

L'attuale scenario politico-internazionale - che vede il frequente avvicinarsi di avvenimenti violenti quali: gli atti di terrorismo internazionale, le guerre tra diverse etnie, la frammentazione degli Stati, ecc. - richiede necessariamente degli organi di giustizia *super partes*, in grado di garantire la punibilità di crimini orrendi che colpiscono gli individui ed i popoli.

Quanto affermato sinora fa rendere pienamente conto di come sia importante ed imprescindibile un'etica globale (Singer, 2005, 151), che non si fermi davanti ai confini nazionali né attribuisca loro grande importanza. In un mondo nel quale - grazie all'informatica ed alla tecnologia delle comunicazioni - ogni realtà si sta trasferendo dal piano locale a quello globale, sarebbe auspicabile che questo passaggio non avvenga solo per gli scambi ed i commerci ma riguardi anche il mondo dei valori fondamentali della persona e delle comunità.

¹¹² Un altro luogo nel quale si stanno compiendo gravi crimini contro l'umanità è il Darfur, regione situata ad ovest del Sudan, in Africa. Gli esperti parlano di "conflitto del Darfur", talvolta addirittura di genocidio del Darfur (tra questi gli Stati Uniti). Il conflitto è iniziato nel febbraio 2003 e vede contrapposti i Janjaweed, un gruppo di miliziani reclutati fra i membri delle locali tribù nomadi dei Baggara, e la popolazione non Baggara della regione. Le stime sul numero delle vittime variano secondo le fonti: l'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità), nel settembre 2004, ha sostenuto che esso ammontasse a 50.000 unità; la maggior parte delle ONG, in una stima più recente, reputa credibile la cifra di 400.000 morti fornita dalla *Coalition for International Justice* e fatta propria anche dall'O.N.U.. Attualmente, il conflitto è ancora in corso.

¹¹³ Anche se pienamente operativa dal 2003, l'ICC ha iniziato a celebrare il primo processo solamente il 9 novembre 2006, giorno in cui si è tenuta la prima udienza della fase preliminare nei confronti dell'imputato Thomas Lubanga Dyilo, arrestato nel febbraio 2005 in Congo. Leader dei miliziani congolese (*Union des Patriotes Congolais*), 46 anni, Lubanga è accusato di aver arruolato, mandandoli a morire, oltre 30.000 bambini-soldato durante la guerra tra bande che ha insanguinato l'Ituri, regione nord-orientale della Repubblica Democratica del Congo. Formalmente, le accuse nei suoi confronti sono di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Nel gennaio 2007, la Camera dell'ICC ha considerato le prove raccolte - nel procedimento preliminare nei confronti di Lubanga - "sufficienti" e, pertanto, ne ha disposto il "rinvio a giudizio".

Bibliografia:

- BECCARIA C. (1993), *Dei delitti e delle pene*, Consulte criminali Garzanti, Milano;
- BERNARDI A. CARPANETTO D. BOSISIO A. *et al.*, (2004), *Dall'impero romano a Carlo Magno in La Storia*, IV, De Agostani Editore S.p.a., Novara;
- BETTINI R. (2003), *Delenda America – Iperterrorismo islamista e anomia internazionale*, Collana di sociologia, FrancoAngeli, Milano;
- BINDMAN G. (2005), *Assicurare alla giustizia i criminali internazionali*, in SONTAG S., TODOROV T., IGNATIEFF M., *Troppo Umano – La giustizia nell'era della globalizzazione*, Mondadori, Milano;
- BLACK I. (2001), *Milosevic indicted for Croatia*, in *The Guardian*, 29/9/2001;
- BONINO E. (2005), *Darfur: fermare la violenza e punire i crimini* in http://www.emmabonino.it/press/by_emma_bonino/1918;
- CAPUTO L. (2004), *Polveriera Algeria* in <http://www.cesil.com/0798/itcapu07.htm>;
- CARPANETTO D. LURAGHI R. GUERCI L. *et al.*, (2004), *Dalle grandi rivoluzioni alla restaurazione in La Storia*, X, De Agostini Editore S.p.a., Novara
- CASSOLA F. CRACCO RUGGINI L. (1982), *Storia antica delle grandi civiltà*, I e II, La Nuova Italia Editrice, Firenze;
- CHEVALLIER J. J. (1989), *Storia del pensiero politico – L'età moderna*, II, Il Mulino, Bologna;
- COLOMBATI P. (2001-02), *La protezione penale dei diritti umani dal processo di Norimberga allo Statuto di Roma*, Tesi di laurea in Giurisprudenza, Relatore: Prof. PICOTTI L., Università degli studi di Trento in <http://www.studiperlapace.it>;
- DE COMMYNES P. (2004), *Mémoires*, Pocket Agora;
- DESIDERI A. (1984), *Storia e storiografia*, I-III, Casa editrice G. D'Anna, Firenze;
- FAVA M. M. (1996), *L'Italia e la giustizia penale internazionale – Documenti 1919-1995*, in *Quaderni dell'Istituto di Studi Storico-politici della Luiss*, 4, Roma;
- FERRARI M. (2003), *I crimini contro l'umanità nello statuto dell'International Criminal Court (ICC): cenni introduttivi* in <http://www.filodiritto.com/diritto/pubblico/internazionale/criminiumanita.htm>;
- GIANNANTONI G. (1985), *La ricerca filosofica: storia e testi – La razionalità moderna*, II, Loescher Editore, Torino;
- GOLDSTONE R. (2000), *For Humanity. Reflections of a War Crimes Investigator*, Yale University Press, New Haven;
- IGNATIEFF M. (2005), *Diritti Umani, sovranità e intervento*, in

- SONTAG S., TODOROV T., IGNATIEFF M., *Troppo Umano – La giustizia nell'era della globalizzazione*, Mondadori, Milano;
- IZZO F. (2003), *Compendio di Diritto Processuale Penale*, Edizioni Simone, Napoli;
- LEE R. (1999), *The International Criminal Court, the making of the Rome Statute: issues, negotiations, results*, The Hague;
- LEMKIN R. (1944), *Axis Rule in Occupied Europe: Analysis, Proposals for Redress*, Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace;
- LEWY G. (2006), *Il massacro degli Armeni*, Einaudi, Torino;
- LOCKE J. (1974), *Trattato sul Governo*, Editori Riuniti, Roma;
- LURAGHI R. BARIE' O. SCIROCCO A. et al., (2004), *Risorgimento e rivoluzioni nazionali in La Storia*, XI, De Agostini Editore S.p.a., Novara;
- MAYDA G. (1996), *Norimberga – Processo al Terzo Reich*, Mursia Editore, Milano;
- MAZZIOTTI DI CELSO M. (2003), *Compatibilità dello Statuto della Corte Penale internazionale con la Costituzione italiana*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, LI, 2;
- (2005), *Lezioni di diritto costituzionale – La Costituzione italiana precedenti storici principi fondamentali e rapporti civili*, II, Giuffrè Editore, Milano;
- MONACO R. (1989), *Manuale di Diritto Internazionale Pubblico*, Utet ;
- OAKES-ASH A. (2004), *Governance in*
<http://www.britishcouncil.org/it/italy-governance.htm>;
- PALMA A. (2004), *Il diritto internazionale penale e la giurisdizione internazionale in Diritto & Diritti* (rivista giuridica on line) in <http://www.diritto.it/osserv-diritti-umani/palma.html>;
- ROBINSON D. (1999), *Defining "Crimes Against Humanity" at the Rome conference*, in *AJIL*, XCIII;
- SINGER P. (2005), *Come possiamo impedire i crimini contro l'umanità*, in SONTAG S., TODOROV T., IGNATIEFF M., *Troppo Umano – La giustizia nell'era della globalizzazione*, Mondadori, Milano;
- SONTAG S., TODOROV T., IGNATIEFF M. (2005), *Troppo Umano – La giustizia nell'era della globalizzazione*, Mondadori, Milano;
- TUCIDIDE (1996), *Guerra del Peloponneso*, Einaudi, Torino;
- VILLONE S. (2004), *Il Tribunale Internazionale per la ex Jugoslavia* in <http://www.filodiritto.com/dibattiti/tribunalicontra.htm>;
- ZUPPI A. L. (2001), *La jurisdicción extraterritorial y los tribunales internacionales*, Editorial La Ley, Buenos Aires.